

COMUNE DI MATERA

Rep. n. _____

Contratto di appalto del servizio di assistenza personalizzata in favore di alunni disabili frequentanti le scuole cittadine.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, addì ventisei del mese di _____, in Matera e nella Sede comunale, innanzi a me, **dr.ssa Francesca BASTA**, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata al rogito dei contratti in cui è parte l'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, non assistita da testimoni per concorde rinuncia fattavi col mio consenso dai comparenti, SONO PRESENTI:

1)- il COMUNE DI MATERA (indicato qui nel seguito semplicemente come "Comune"), (codice fiscale 80002870774), con sede in Matera alla via Aldo Moro, rappresentato dal **dott.** _____, nato a Matera il _____, e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino", giusta Decreto Sindacale n. 308/2022 del 22/07/2022, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta, a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

2)- la "_____" (indicata qui nel seguito semplicemente come affidatario) con sede legale in _____ alla via _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____: _____; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: _____.

Io Segretario Generale sono certa dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali stipulano il presente atto d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciando all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

1)- Che con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Comunale ha formulato indirizzi organizzativo-gestionali per l'individuazione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, a termini dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023, del nuovo gestore del servizio di assistenza personalizzata per minori diversamente abili frequentanti le scuole cittadine, prevedendo, in particolare:

- la durata dell'affidamento in 3 (tre) anni;
- il prezzo orario del servizio, fisso ed invariabile, nell'importo di Euro 20,09 oltre I.V.A.;
- il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dei soli elementi qualitativi dell'offerta, in relazione a criteri oggettivi pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del servizio;
- il monte ore presunto dell'affidamento in n. 69.450 ore per l'intero triennio.

2)- Che, conseguentemente, con Determinazione dirigenziale RCG n. 2203/2023 del 97/09/2023, successivamente rettificata con Determinazione dirigenziale RCG n. 2405/2023 del 02/10/2023;

a)- è stato stabilito di indire e avviare la procedura aperta per l'appalto del servizio in oggetto approvando nel contempo il "Bando di gara" ed il "Capitolato d'oneri", con i relativi allegati ("Allegato 1 - Relazione illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio" ed "Allegato 2 – Elenco del personale, soci lavoratori o dipendenti, già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario");

b)- è stato dato atto che per detto appalto il Comune non ha elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art.26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in quanto non sono stati ravvisati rischi da interferenze, trattandosi di attività prestate presso le scuole cittadine, per le quali non ne ricorre l'obbligo di redazione.

3)- Che il Bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente il _____, sulla G.U. della Repubblica Italiana _____, sulla G.U. della Comunità Europea, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'ANAC _____ ed infine su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e su n.2 a diffusione locale il _____.

4)- Che al punto 1) del suddetto Bando di gara è previsto:

a)- Oggetto dell'appalto: l'affidamento del servizio di assistenza personalizzata in favore di alunni disabili frequentanti le scuole cittadine, come compiutamente descritto nel Capitolato d'Oneri, per il periodo del triennio scolastico _____ (rapportati al periodo di 10 mesi da settembre a giugno di durata dei relativi anni scolastici), decorrenti dalla data di avvio del servizio;

b)- Importo massimo stimato per l'intero periodo dell'appalto, ai sensi dell'art.14, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023: Euro 1.395.250,50 oltre I.V.A. come per legge, determinato sulla base del costo orario fisso ed onnicomprensivo di Euro 20,09, da moltiplicarsi per il numero presunto di ore annue (n. 23.150, pari a n. 2.315 ore presunte mensili per 10 mesi da settembre a giugno), per 3 anni scolastici.

c)- Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore _____ del _____.

5)- Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. _____ domande di partecipazione.

6)- Che con Determinazione dirigenziale RCG n. _____ (n.DetSet _____ del _____) è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute.

7)- Che con Determinazione dirigenziale RCG n. _____ del _____ (n.DetSet _____ del _____):

a)- sono stati approvati i verbali di gara _____;

b)- è stato aggiudicato alla " _____ " l'appalto del servizio in oggetto, ora riferito al triennio scolastico _____ (rapportati al periodo di 10 mesi da settembre a giugno di durata dei relativi anni scolastici), a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio.

TUTTO CIO' PREMESSO, come parte integrante e sostanziale, le Parti convengono quanto segue:

ART.1) – OGGETTO DEL SERVIZIO.

1. Il Comune di Matera per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante, affida alla “_____”, qui di seguito indicata come affidatario, che per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante accetta, il servizio di assistenza personalizzata a favore di minori disabili frequentanti le scuole cittadine del Comune di Matera, alle condizioni tutte di cui al “Capitolato d’Oneri” posto a base di gara, con i relativi allegati (“Allegato 1 - Relazione illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio” ed “Allegato 2 – Elenco del personale, soci lavoratori o dipendenti, già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario”), allegati al presente atto nonché di cui alla “Offerta tecnica” presentata in sede di gara.

ART. 2) - FINALITÀ DEL SERVIZIO. DESTINATARI.

1. Ai sensi dell'art.3 del "Regolamento comunale per i servizi di assistenza della Città di Matera", approvato con delibera di C.C. n.11 dell'11/03/2009, a cui si fa, ad ogni effetto, espresso rinvio, le finalità del servizio di assistenza personalizzata per alunni frequentanti le scuole cittadine, che si trovano in situazione di disabilità, in temporanee o permanenti, gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia personale, consistono nell'aiuto per garantire all'assistito il diritto allo studio e alla frequenza scolastica, nonché il soddisfacimento delle esigenze relazionali, educative e proprie e della propria famiglia.

L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza, indicate nel piano di intervento assistenziale individualizzato, dovrà soddisfare le esigenze dell'assistito in relazione al suo stato di bisogno. L'intervento potrà assumere carattere continuativo se le condizioni impediscono un recupero dell'autonomia e dello stato di benessere psicofisico dell'utente.

Il contesto in cui è inserito il servizio in oggetto risulta meglio descritto nella “Relazione illustrativa” - costituente l’Allegato n.1 al Capitolato d’Oneri posto a base di gara -, allegata al presente atto, a cui si fa, ad ogni effetto, espresso rinvio.

Le finalità specifiche del servizio sono le seguenti:

a)- favorire la frequenza nei servizi scolastici del Comune di Matera;

- b)- favorire l'inserimento del disabile nel contesto scolastico e la sua partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche per lo stesso previste, con l'obiettivo di svilupparne le capacità di autonomia;
- c)- collaborare con i familiari al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa ai sensi della legge 05/02/1992, n.104;
- d)- rimuovere gli ostacoli di natura spazio-temporale, fisica, igienica e di quelli che limitano l'autonomia personale, la socializzazione ed ogni altro ostacolo che possa impedire la partecipazione del disabile alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste.

Sono altresì finalità del servizio quelle di:

- e)- prevenire i fenomeni di emarginazione, di abbandono e di esclusione sociale;
- f)- ridurre, tendendo a rimuovere, le situazioni di bisogno, di difficoltà, di emarginazione, di vulnerabilità, di abbandono del disabile e della famiglia;
- g)- sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare affinché possano costituire la base per la realizzazione di un sostegno adeguato al disabile, diventando parte attiva nella realizzazione del progetto di assistenza;
- h)- migliorare la qualità della vita dei destinatari degli interventi di assistenza e delle loro famiglie;
- i)- integrare le prestazioni offerte dal servizio con la rete dei servizi socio-sanitari, con la scuola, con le altre istituzioni pubbliche e/o private presenti sul territorio, evitando la duplicazione degli interventi e favorendo la razionalizzazione delle spese e delle risorse;
- l)- promuovere la partecipazione degli attori sociali, della rete informale, del Terzo Settore, valorizzando le forme di sussidiarietà e di compartecipazione dei cittadini utenti, singoli e associati.

2. I destinatari del servizio sono gli alunni disabili residenti nel Comune di Matera, che frequentano strutture scolastiche cittadine dell'obbligo e non, con medio o alto grado di non autosufficienza per disabilità fisica e/o psichica, nonché gli alunni che manifestano un disagio psichico puntualmente

rilevato, segnalato e diagnosticato, che non sono in grado di mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

ART. 3) - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.

1. Le prestazioni di assistenza personalizzata per alunni che frequentano le strutture scolastiche cittadine, che si trovano in situazione di handicap, in temporanee o permanenti, gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia personale, ai sensi dell'art.3 del "Regolamento comunale" già richiamato e secondo quanto indicato dalla Legge 05/02/1992 n.104, sono costituite da:

- a)- assistenza alla persona nell'ambito scolastico comprendente la pulizia e l'igiene personale dell'utente;
- b)- accompagnamento nei locali e spazi dell'ambito scolastico per l'ingresso e l'uscita, nonché per gli spostamenti relativi alle varie attività didattiche ed alle esigenze dell'alunno (servizi igienici);
- c)- accompagnamento fuori dall'ambito scolastico, per necessità didattiche (uscita dalla classe) o per il trasferimento da e per la scuola con mezzi di trasporto pubblico o comunque messi a disposizione dal Comune direttamente o a mezzo di soggetti terzi convenzionati;
- d)- aiuto nell'eventuale assunzione dei pasti;
- e)- supporto nell'esecuzione del lavoro scolastico disposto dagli insegnanti titolari e di sostegno (es.: ripetizione di quanto indicato dall'insegnante, lettura dello scritto alla lavagna, uso di eventuali ausili informatici, ecc.);
- f)- piccoli interventi di gioco e manipolazioni;
- g)- eventuale partecipazione anche agli incontri di programmazione e verifica relativi al progetto di integrazione sociale e scolastica dei soggetti beneficiari dell'intervento;
- h)- altre necessità di tipo assistenziale nell'ambito extrascolastico qualora esista una progettazione integrata con la famiglia, il Servizio Sociale Tecnico-Professionale, la scuola e le risorse del territorio sia pubbliche che private e ferma restando la priorità per le attività scolastiche.

ART. 4) - PIANI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE PERSONALIZZATI.

1. Le prestazioni e gli interventi dovranno essere erogati sulla base di apposito "Piano di Intervento Assistenziale Personalizzato" (PAI) predisposto in collaborazione tra Servizio sociale professionale, scuola ed affidatario.

Detto piano, complementare al "Piano Educativo Individualizzato" redatto per il disabile da ciascuna scuola, potrà subire modificazioni e/o adeguamenti in corso di svolgimento, al fine di soddisfare meglio le esigenze dell'utente e di migliorare l'intervento.

2. L' affidatario dovrà:

- a)- concorrere alla realizzazione del contenuto del "Piano Educativo Individualizzato";
- b)- collaborare con il Servizio sociale e la scuola nell'ambito delle attività previste;
- c)- essere di raccordo tra famiglia e territorio, anche favorendo la costruzione di una rete significativa con il terzo settore;
- d)- prevedere le modalità di progettazione integrata per le attività scolastiche ed extrascolastiche.

ART. 5) - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.

1. L' affidatario, nell'erogazione delle prestazioni, deve orientare la propria organizzazione in modo da garantire:

- a)- scelte gestionali coerenti con la natura delle prestazioni erogate;
- b)- tempestiva e corretta informazione alla persona assistita e ai suoi familiari sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione stessa, rispetto all'attuazione dei contenuti del presente contratto;
- c)- assistenza personalizzata come definita da apposita progettazione integrata programmata dal Servizio sociale professionale comunale con la scuola e con la famiglia, ove presente, e con le risorse interagenti presenti sul territorio;
- d)- continuità del medesimo operatore assegnato all'utente/utenti, al fine di promuovere e consolidare il rapporto di fiducia operatore-utente.

2. L' affidatario dovrà attivare il servizio all'inizio di ogni anno scolastico ed in occasione di ogni ripresa delle attività scolastiche, dopo le pause previste nel relativo calendario, ovvero con la massima tempestività possibile, ove occorra, in corso d'anno.

ART. 6) – MONTE ORE PRESUNTO DI ASSISTENZA E IUS VARIANDI. ENTITÀ E MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI.

1. Il monte ore di assistenza è indicativamente stimato in un numero di ore presunte su base annua di n. 23.150 (ventitremilacentocinquanta) rapportato al periodo di 10 (dieci) mesi da settembre a giugno di durata dell'anno scolastico, ovvero su un numero di ore presunte su base mensile di n. 2.315 (duemilatrecentoquindici) sempre rapportato al predetto periodo di 10 (dieci) mesi.

2. Gli orari di svolgimento del servizio e la durata dell'intervento saranno stabiliti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti avviati al servizio.

Il servizio dovrà in ogni caso essere svolto in orari utili e coerenti con quelli fissati dal calendario scolastico, in modo da garantire il raggiungimento della finalità di assicurare la partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche ed extrascolastiche per esso previste.

In caso di assenza dell'utente, l'assistente non è autorizzato a svolgere la sua attività, salvo la presenza di altri utenti a cui il medesimo operatore è assegnato, e salva l'autorizzazione del Servizio Sociale comunale.

ART. 7) - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

1. L'ammontare complessivo presunto dell'appalto è stimato in ragione di un numero di ore presunte su base annua di 23.150 (ventitremilacentocinquanta), rapportato al periodo di 10 (dieci) mesi da settembre a giugno di durata dell'anno scolastico, ovvero su un numero di ore presunte su base mensile di 2.315 (duemilatrecentoquindici), sempre rapportato al predetto periodo di 10 mesi, applicando il costo orario, fisso ed onnicomprensivo e remunerativo di qualunque onere, di Euro 20,09 (ventivirgolazeronove), oltre I.V.A. come per legge, per ogni ora di servizio erogato.

Detto costo orario è da intendersi onnicomprensivo di oneri retributivi, previdenziali e assicurativi e di ogni altro onere, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, nonché di eventuali oneri strumentali occorrenti per l'espletamento del servizio e di quant'altro previsto dal presente contratto.

Tale costo rimarrà invariabile per tutta la durata dell'affidamento, pur in presenza di circostanze di cui l'affidatario non abbia tenuto conto nella formulazione dell'offerta presentata.

L'affidatario non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

All'affidatario sarà, quindi, riconosciuto un corrispettivo mensile in ragione del numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte, moltiplicato per tale costo orario fisso di Euro 20,09 (ventivirgolazeronove), oltre I.V.A. come per legge.

2. Ai soli fini della registrazione fiscale si dà atto che l'importo massimo stimato per l'intero periodo di affidamento del servizio, ai sensi dell'art.35 , comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, ammonta ad Euro 1.395.250,50 (duemilionesentottantanovemilaseicentovirgolazerozero) oltre I.V.A. come per legge, determinato sulla base del suddetto costo orario fisso ed onnicomprensivo di Euro 20,09 e sul numero presunto su base annua di n. 23.150 ore (base mensile 2.315 ore x 10 mesi da settembre a giugno), **3.**

Il corrispettivo sarà liquidato e pagato sulla base delle ore effettive svolte e su presentazione di regolari fatture mensili. Alle fatture devono essere allegate:

- a)- le attestazioni con l'indicazione degli operatori, delle persone assistite e delle ore giornaliere di assistenza prestate da ciascun operatore. Le stesse, altresì, devono essere firmate in calce dal responsabile tecnico-coordinatore del servizio e vistate dal Servizio sociale professionale comunale;
- b)- il riepilogo paghe degli operatori impegnati nel servizio;
- c)- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario.

In caso di inadempienza contributiva relativa al personale dipendente impiegato dall'affidatario nell'esecuzione del contratto, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, il Comune

tratterrà dall'importo da pagare all'affidatario l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) percento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato dall'affidatario nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento inviterà per iscritto l'affidatario inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, il Comune pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto (art.11, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016).

4. Ferma restando l'applicazione di tutto quanto sopra previsto, le somme dovute all'affidatario saranno liquidate e pagate mensilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa liberatoria dell'Equitalia Servizi S.p.A. in ordine alla regolarità di adempimento dei pagamenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

5. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di Tesoreria Comunale, su apposito conto corrente bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'affidatario. Le spese di bonifico sono a carico dell'affidatario.

6. La fatturazione dovrà essere intestata a: "Comune di Matera – via Aldo Moro – Cap. 75100 Matera – Codice fiscale 80002870774". Il codice univoco dell'Ufficio destinatario delle fatture elettroniche è: **KZC94J** – Nome Ufficio: "Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino, Pubblica Istruzione". Detto codice deve essere inserito a cura dell'affidatario nel campo "Codice Destinatario" della fattura elettronica.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n.55/2013.

Si precisa, infine, che a norma dell'art.25, comma 3, del D.L. n.66/2014, il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino il CIG della presente procedura che è il seguente:

_____.

ART. 8) - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L' affidatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9) - PERSONALE ADDETTO ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – CLAUSOLA SOCIALE.

1. L' affidatario, nell'esecuzione del servizio, dovrà impiegare figure professionali pertinenti e confacenti alle specifiche prestazioni assistenziali da erogare agli utenti del servizio.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore si impegna a rispettare gli impegni assunti in sede di partecipazione alla gara, volti a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Nello specifico, l'appaltatore si impegna:

a) nel caso si dovessero rendere necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione della prestazione o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assumere:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

b) a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c) a promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dal precedente affidatario, quale risulta dall' "Allegato 2 – Elenco del personale, soci lavoratori o dipendenti, già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario" al "Capitolato d'onori" in numero di 31 (trentuno) unità per il numero di ore di lavoro settimanali di fianco a ciascuna indicato. L'appaltatore è tenuto, nei confronti di tale personale, all'applicazione delle previsioni del Contratto Collettivo di Lavoro delle Cooperative Sociali per l'ipotesi di "subentro nell'appalto". Pertanto, anche al fine di garantire la continuità del servizio, fondamentale per i servizi oggetto del presente contratto, qualora disponibile, tale personale dovrà essere assunto ed utilizzato in via prioritaria per l'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento, ferma restando la circostanza che il relativo numero e le relative qualifiche siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta e delineata per la gestione del servizio nell' "Offerta tecnica" presentata in gara dall' affidatario.

2. L'affidatario ed i suoi operatori dovranno orientare i propri comportamenti ai seguenti criteri:

- a)- esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
- b)- innalzamento e/o mantenimento della qualità di vita individualmente percepibile da parte della persona assistita;
- c)- rispetto della riservatezza in ordine a fatti e/o circostanze di rilievo professionale relative alla persona assistita o ai suoi familiari;
- d)- stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali familiari e sociali attivabili in favore della persona assistita;
- e)- disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno.

3. Nell'ambito delle prestazioni assistenziali, il personale operatore inoltre dovrà collaborare con il Servizio Sociale Comunale e con la famiglia dell'utente, ove presente, per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel "Piano Educativo Individualizzato" (PEI), oltre che relazionarsi, ove necessario, con altri Servizi eventualmente interessati (A.S.M., ecc.).

ART. 10) - CONTROLLO E VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo successivo, le prestazioni assistenziali erogate saranno sottoposte periodicamente al controllo e alla verifica dei relativi livelli di qualità e del grado di soddisfazione dell'utenza, mediante gli specifici strumenti di rilevazione della qualità del servizio e del gradimento degli utenti risultanti dall' "Offerta tecnica" presentata in gara dall' affidatario.

2. In ogni caso il Comune effettuerà in proprio i controlli e la verifica della qualità del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza o tramite il Servizio Sociale professionale, oppure tramite esperti od organismi professionali esterni.

3. Il Servizio sociale professionale comunale e i soggetti esterni predetti, potranno procedere ai controlli attraverso appositi protocolli operativi dai medesimi definiti e con l'uso di strumenti e metodologie standardizzati e validati.

4. I controlli e le verifiche saranno diretti ad accertare:

a)- i livelli di cambiamento della qualità di vita degli utenti attraverso i risultati raggiunti oggettivamente apprezzabili;

b)- i livelli della qualità percepita dagli utenti e/o dai loro familiari attraverso il grado di soddisfazione e quello di gradimento dei servizi assistenziali erogati.

5. La procedura per la distribuzione, la compilazione e la raccolta degli strumenti di rilevazione della qualità del servizio (questionari, colloqui, interviste, ecc.) sarà predisposta a cura dell'affidatario del servizio.

6. In ogni caso l'affidatario, anche al fine di consentire i controlli propri del Comune, ha l'obbligo di fornire al Comune:

- a)- i dati e le informazioni finalizzate alla rilevazione delle prestazioni effettuate;
- b)- i dati relativi alla scheda di valutazione dei bisogni dell'utente in conformità alle indicazioni del Servizio Sociale professionale comunale e del "Piano di Intervento Assistenziale Personalizzato".

7. Infine, il Comune, attraverso il proprio Servizio Sociale professionale effettuerà verifiche e controlli, al fine di accertare:

- a)- la conservazione da parte del soggetto affidatario dei requisiti di partecipazione alla gara d'appalto;
- b)- l'attuazione degli interventi programmati nei protocolli individuali e di quanto previsto dalla "Carta dei servizi sociali" di cui all'art.13 della Legge 08/11/2000, n.328, ovvero dalla "Carta delle qualità dei servizi sociali" di cui alla Legge Regionale 14/02/2007, n.4, eventualmente adottata dall'affidatario;
- c)- l'osservanza di tutte le clausole del presente contratto.

ART. 11)- CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VERIFICA DI CONFORMITA' E LIQUIDAZIONE FINALE.

1. L'esecuzione del contratto sarà soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs. n.36/2023, da parte del R.U.P. dell'appalto, ovvero da parte dei soggetti eventualmente nominati, anche in corso di esecuzione, dal Comune ai sensi del comma 5 del citato articolo, a cui è demandata la verifica di conformità del servizio, ivi prevista.

All'esito positivo della verifica finale di conformità, da effettuare entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascerà la relativa attestazione, dopo la quale l'affidatario emetterà fattura ai fini della liquidazione finale.

Ove entro il predetto termine, tale verifica non sia stata effettuata, la relativa attestazione si intenderà tacitamente rilasciata e, pertanto, l'affidatario potrà emettere fattura ai fini della liquidazione finale.

ART. 12) - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE. OPERATORI DEL SERVIZIO.

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente ART. 7), il rapporto di lavoro con il personale impegnato nelle prestazioni assistenziali è, a tutti gli effetti di legge, giuridicamente ed economicamente, esclusivamente in capo all'affidatario.

2. L' affidatario si impegna ad osservare e ad applicare, in ogni caso, il contratto collettivo nazionale previsto per la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché le norme in materia di igiene e di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.81/2008.

3. Sempre fatto salvo quanto previsto dal precedente ART. 7), il Comune, per quanto attiene al rapporto di lavoro del personale e allo stato giuridico ed economico dello stesso, non ha alcun onere, né responsabilità.

4. Fermo restando tutto quanto specificatamente previsto a termini ed ai fini tutti dell'applicazione della "clausola sociale", espressamente prevista ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n.36/2023 nel precedente ART. 9), al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dal precedente affidatario, quale risulta dall' "Allegato 2 – Elenco del personale, soci lavoratori o dipendenti, già adibito al servizio dal precedente aggiudicatario" al "Capitolato d'oneri", l'affidatario dovrà garantire, nel corso dell'esecuzione, la continuità del servizio con il personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento dell'appalto, provvedendo alla sostituzione immediata del personale assente. La sostituzione dovrà essere fatta con operatori in possesso dei requisiti professionali richiesti e con l'osservanza delle norme contrattuali di lavoro di categoria, nel rispetto degli impegni assunti ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, richiamati all'ART. 9..

L' affidatario, nel corso dell'appalto, dovrà assicurare la continuità del rapporto tra operatore e assistito. Lo spostamento del personale dovrà essere limitato a casi eccezionali e soltanto al fine di migliorare il servizio, di intesa con il Servizio Sociale professionale comunale.

6. Gli operatori che per comportamento scorretto, negligenza o scarsa attitudine, risultassero non essere idonei al servizio, dovranno essere tempestivamente e definitivamente sostituiti con altri idonei.

7. Gli operatori dovranno essere muniti di tessera sanitaria. La stessa dovrà essere esibita e conservata con sé dall'operatore nel luogo in cui si svolge il servizio. La mancanza di tale tessera comporterà l'allontanamento immediato dal servizio dell'operatore sprovvisto.

8. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Dure On Line Prot. _____ in data _____ con scadenza validità in data _____.

9. L'affidatario, per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante, dichiara di occupare, in applicazione della Legge n. 68/1999, un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della stessa legge, nonché di aver ottemperato alle norme in essa stabilite.

ART. 13) - INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI.

1. L'affidatario, in presenza di protocollo di intesa o di accordo di programma con l'Azienda sanitaria locale territoriale per l'integrazione del servizio di assistenza personalizzata con le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, si impegna ad adeguare e coordinare le modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali con gli interventi socio-sanitari che potranno essere, eventualmente, previsti dal predetto protocollo o accordo.

ART. 14) - PENALITÀ.

1. L'affidatario ed i suoi operatori assistenziali devono svolgere le prestazioni secondo le modalità prestabilite e con l'osservanza delle clausole del presente contratto.

Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo, per le ipotesi di risoluzione dell'appalto, in caso di prestazioni ritardate, per ogni ora di ritardo sarà applicata una penalità pari al

doppio della relativa tariffa oraria. In caso di mancata prestazione giornaliera, la penalità sarà pari al triplo dell'importo tariffario giornaliero, rapportato a 8 (otto) ore di servizio.

2. L'impiego di personale sprovvisto dei titoli e/o profili professionali prescritti comporterà l'allontanamento dal servizio di detto personale e il non riconoscimento del corrispettivo per le ore di prestazione effettuate.

3. Le eventuali penalità saranno rimosse, mediante trattenuta in uno all'atto di liquidazione e pagamento delle fatture, o, in mancanza, dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – IPOTESI ESPRESSE DI GRAVE INADEMPIMENTO.

1. Il Comune procederà alla risoluzione unilaterale del presente contratto nei casi previsti dal disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.122 del D.Lgs. n.36/2023, secondo le modalità ivi previste dal medesimo articolo e dalle altre norme applicabili in materia.

Sono senz'altro considerate grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, a termini del disposto del comma 3 dell'art.122 del D.Lgs. n.36/2023, le seguenti circostanze:

- a)- perdita da parte dell'affidatario del servizio dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara d'appalto;
- b)- giudizio negativo persistente sulla qualità delle prestazioni, ripetute per più di tre volte nell'arco dell'appalto;
- c)- reiterazione dei ritardi e delle mancate prestazioni, ripetute per più di tre volte nell'arco dell'appalto;
- d)- persistenza di irregolarità contributive INAIL e INPS;
- e)- fatti o atti illeciti accertati, commessi dagli operatori, lesivi dei diritti degli utenti e/o dell'immagine del Comune.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.122 del D.Lgs. n.36/2023, in sede di liquidazione finale del servizio riferito all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto.

ART. 16) - POLIZZE ASSICURATIVE. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. L'affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni recati agli utenti, a terzi, a persone e cose, nonché di quelli comunque arrecati eventualmente al Comune.

E' a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso affidatario e restando in tutto esonerato il Comune.

Si dà atto che l'affidatario ha comunicato il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.i..

L'affidatario si impegna a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

2. L'affidatario ha stipulato, a propria cura e spese, polizza assicurativa per la responsabilità civile n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____.

L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

L'affidatario si obbliga a mantenere la validità della suddetta polizza per tutta la durata del presente contratto, e per la sua eventuale proroga.

L'affidatario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

L'affidatario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

2. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'affidatario ha prestato la cauzione definitiva di Euro 139.525,05 (centotrentanovemilacinquecentoventicinquevirgolazerocinque), pari al 10 (dieci) per cento del valore stimato contrattuale, mediante polizza fideiussoria assicurativa n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____, poi ridotto del _____ per cento ai sensi dell'art. 106 -comma 8- del "Codice dei contratti", essendo l'appaltatore in possesso della certificazione _____, rilasciata da organismo accreditato.

Detta garanzia cessa di avere effetto solo alla data del rilascio dell'attestazione di verifica di conformità di cui al precedente ART. 11), ovvero trascorso inutilmente il termine ivi previsto per l'ipotesi di mancata verifica finale.

ART. 17) – DURATA DEL SERVIZIO – OPZIONE DI PROROGA.

1. La durata del presente contratto è fissata in anni tre (rapportati al periodo di 10 (dieci) mesi, da settembre a giugno, di durata degli anni scolastici), a decorrere dalla data di avvio del servizio.

Si dà atto che con verbale del _____ è stato disposto l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art.17, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

2. A norma dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, è ammessa la proroga tecnica delle prestazioni contrattuali per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura

di gara. Tale proroga deve essere disposta, in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi, nell'ipotesi in cui l'interruzione delle prestazioni possa determinare un grave danno all'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 18) - MODIFICHE.

1. Il presente contratto, in corso di durata, potrà essere oggetto di tutte le modifiche previste dall'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, secondo le modalità e nelle forme e termini ivi indicati, nonché come previsto dalle altre norme di legge applicabili in materia.

Il contratto potrà, altresì, essere modificato, in corso di durata, in caso di sopravvenute mutate e motivate esigenze del Comune, anche connesse all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari ed altre disposizioni comunali disciplinanti la materia.

ART. 19) - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO.

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1671 del C.C., potrà recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dal Comune.

ART. 20) - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO.

1. E' fatto divieto all'affidatario di cedere ovvero di subappaltare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

I provvedimenti suddetti saranno disposti con atto amministrativo del Comune, senza il bisogno di messa in mora o di pronuncia del giudice.

ART. 21) – CONTROVERSIE.

1. Per la risoluzione delle controversie connesse al presente affidamento trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al Libro V, parte I del D.Lgs. n.36/2023, tanto riguardo ai rimedi

giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se ed in quanto applicabili agli appalti di servizi.

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Matera.

ART. 22)- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" (approvato con Deliberazione di G.C. n. 380 del 27/10/2022), il quale ultimo viene sottoscritto unitamente al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e del "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 23)- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso.

ART. 24)- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino", il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ART. 25)- PATTO D'INTEGRITÀ.

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il “Patto d'integrità” (il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.346 del 21/06/2017) sottoscritto per accettazione dall'appaltatore al momento della sottoscrizione del presente contratto.

ART. 26)- PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

1. La stazione appaltante e l'appaltatore si impegnano all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d'Intesa per la Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Matera e dal Comune di Matera in data 7 dicembre 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2023 del 14/03/2023.

A tal fine il suddetto Protocollo di “Intesa per la legalità”:

- a)- viene sottoscritto dalla stazione appaltante e dall'appaltatore unitamente al presente contratto per accettazione incondizionata;
- b)- viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 7 del Protocollo d'Intesa per la Legalità.

_____.

ART.27)- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. -

_____ in data _____ utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia _____

In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, questa Amministrazione è obbligata a recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 28) – RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti), alle disposizioni di cui alla legge n.241/1990 e ss.mm.ii., per quanto applicabili, al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 29) - TRATTAMENTO DEI DATI.

1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è

contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato dell'appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune di Matera "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, l'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Comune relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dall'appaltatore nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste.

5. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Comune, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune diffiderà l'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà

all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Comune in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 30) - SPESE CONTRATTUALI.

1. Tutte le spese inerenti al presente contratto nessuna esclusa od eccettuata, comprese imposte, tasse e diritti di qualsiasi specie, vengono assunte dall'affidatario senza diritto a rivalsa.

ART. 31) - Le parti mi dispensano dal dare loro lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da me e con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero trentuno facciate per intero e righe nove della trentaduesima facciata a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come segue:

- Il Dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino" del COMUNE DI MATERA (Codice Fiscale 80002870774), della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata da " _____", la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo www.firma.infocert.it;

- il sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della " _____" (Codice fiscale _____),

con sede legale in _____ alla via _____, della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata dalla Regione Basilicata, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo www.firma.infocert.it.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L'AFFIDATARIO (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)